



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2001**

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, n. 2

"Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 'Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni' ".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c).

2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, mediante le risorse posizionate sul cap. 1120 del Bilancio di previsione della Regione, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

## NOTE

\* Si riporta il testo della L.R. 34/80 coordinato e aggiornato con le modifiche recate dalla presente legge:

Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 34

Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni

### Art. 1

La Regione può, nell'ambito delle attività svolte a perseguire le proprie finalità statutarie:

- a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;
- c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro e che non godano di altri contributi regionali.

### Art. 2

Nel caso previsto dall'art. 1, lettera a), ove l'organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale, ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

### Art. 3

La partecipazione di cui all'art. 1, lettera b), può consistere:

- 1) Nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore;
- 2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;
- 3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale;
- 4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Il patrocinio della Regione Puglia è concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

- da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il

pubblico interesse della medesima;

- da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;

- da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E' in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.

- La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

#### Art. 4

L'adesione di cui all'art. 1, lettera c), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norma dello Statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata:

- da copia autentica dello statuto o dell'eventuale regolamento;

- da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare.

#### Art. 5

La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità trimestrale.

Sono egualmente adottati con Decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonché tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

#### Art. 6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazioni del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

#### Art. 7

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

## Art. 8

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1, lettera a), b) e c).

2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1".

## Artt. 9 e 10

(Disposizioni finanziarie)

Omissis

## Art. 11

La legge regionale 8.4.75, n. 31 è abrogata.